

Testo originale

Accordo del 26 ottobre 2004

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l'Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati

**Decisione n. 2/2006
che modifica le tabelle I, II, IV c) e l'appendice della tabella IV del
Protocollo n. 2**

Adottata il 31 gennaio 2006

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 2006

Il Comitato misto,

visti l'Accordo firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972¹, stipulato tra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità economica europea, dall'altro, denominato qui di seguito «l'Accordo», modificato dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004², e il rispettivo Protocollo n. 2³, in particolare l'articolo 7,

considerato che il libero accesso reciproco al mercato dell'alcole etilico non denaturato va realizzato mediante l'aggiunta dell'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol al codice SA n. 2208.90 della tabella I e della tabella IV c) del Protocollo n. 2;

considerato che nella tariffa doganale svizzera i prodotti contenenti grasso non sono classificati alla voce di tariffa 1901.2099 e che è pertanto opportuno adattare la composizione standard di detta voce di tariffa nell'appendice della tabella IV eliminando il tenore in burro e sostituendolo parzialmente con un tenore più elevato di farina di frumento;

considerato che le bevande contenenti componenti del latte devono essere oggetto di provvedimenti di compensazione dei prezzi e pertanto elencati nella tabella I del Protocollo n. 2 e che a seguito della modifica della tabella I va modificata anche la tabella II del Protocollo n. 2. Poiché per la Svizzera non vengono applicati dazi sulle importazioni preferenziali, tali prodotti vanno elencati anche nella tabella IV c) del Protocollo n. 2,

decide:

- 1 RS **0.632.401**
- 2 RS **0.632.401.23**
- 3 RS **0.632.401.2**

Art. 1

La tabella I, la tabella II, la tabella IV c) e l'appendice della tabella IV del Protocollo n. 2 sono modificate come indicato negli Allegati I–IV della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2006.

Fatto a Bruxelles il 31 gennaio 2006.

Per il Comitato misto:

Il Presidente, Bernhard Marfurt

Allegato I
Modifica della tabella I

Codice SA	Denominazione dei prodotti
0403	
a	
2106	<i>immutato</i>
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009
.90	– altre:
ex.90	– – contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:
.90	– altri:
ex.90	– – diversi dal succo d'uva concentrato con aggiunta di alcole
3501	<i>immutato</i>

Allegato II
Modifica della tabella II

Codice SA	Denominazione dei prodotti
501	
a	
2201	<i>immutato</i>
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009
.10	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzate
.90	– altre:
ex.90	– – diverse dai succhi di frutta o di ortaggi o legumi diluiti con acqua o gassati e diverse da quelle contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402
2203	
a	
2209	<i>immutato</i>

Allegato III

La tabella IV c) è sostituita dalla seguente:

- c) Il dazio doganale per i prodotti elencati nella tabella che segue è pari a zero.

Voce tariffaria svizzera	Osservazioni
1901.9099	
1904.9020	
1905.9040	
2103.2000	
ex 2103.9000	Diverse dal «chutney» di mango liquido
2104.1000	
2106.9010	
2106.9024	
2106.9029	
2106.9030	
2106.9040	
2106.9099	
ex 2202.9090	Contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402
2208.9010	
2208.9099	

Allegato IV

Modifica dell'appendice della tabella IV:

La composizione standard della voce di tariffa n. 1901.2099 dell'appendice della tabella IV è sostituita dalla seguente:

Voce tariffaria svizzera	Osservazioni	Fruumento tenero	Fruumento duro	Segala	Orzo	Granturco	Farina di frumento tenero	Latte intero in polvere	Latte scremato in polvere	Burro	Zucchero	Uova	Patate fresche	Grasso vegetale
1901.2099							90				20			
Kg di materia prima per 100 kg netti di prodotto finito														